PAT/RFS506-21/02/2019-0120657 - Allegato Utente 1 (A01)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
Settore Gestione Ambientale
U.O. Sportello delle autorizzazioni

Via Mantova, 16 - 38122 Trento
Tel. 0461/497745 - Fax 0461/497757
e-mail: sportello.appa@provincia.tn.it

RACCOMANDATA A.R.

Spettabile
COMUNITA' DELLA VALLE DI NON
VIA C.A. PILATI 17
38023 CLES TN

e, p.c. Spettabile
COMUNE DI
38023 CLES TN

Spettabile
AGENZIA PER LA DEPURAZIONE
UFFICIO RIFIUTI
S E D E

Spettabile
C.C.I.A.A. - ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE PROVINCIALE
VIA CALEPINA 1
38122 TRENTO TN

COMUNITA' DELLA VAL DI NON
CLES Prov. Di Trento
Data 28/11/2011 Prot. 13653-09/Sec
PER COMPETENZA
PER CONOSCENZA

Trento, 15 NOV 2011

Prot. n. S304/2011/ 667902 /17.4-U381

OGGETTO: trasmissione copia determinazione.

Con la presente si trasmette in allegato copia in carta semplice della determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale n. 342 di data 14 novembre 2011, che può essere impiegata per gli usi consentiti dalla legge.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
- dott. Stefano Berlanda -

Allegato.

/om

Per informazioni:
p.a. Luigino Mongera
tel. 0461/497745 – fax 0461/497757
e-mail: luigino.mongera@provincia.tn.it

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Prot. n. S304/2011/669885 /17.4-U381

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE AMBIENTALE
N. 342 DI DATA 14 Novembre 2011

OGGETTO:
Comunità della Valle di Non – insediamento di Cles (TN), loc. Prajolo, Zona Artigianale.
Rinnovo dell'autorizzazione alla gestione del Centro Raccolta Zonale (operazioni di smaltimento D15 e di recupero R13 – R12).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE AMBIENTALE

Vista l'autorizzazione di data 6 ottobre 2006, ns. prot. n. 3606/2006-U221, del Dirigente del Settore Tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, rilasciata ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, e per gli effetti dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito T.U.L.P.), al Comprensorio della Valle di Non, con sede legale in Cles (TN), via C.A. Pilati, 17, per la realizzazione e la gestione di un Centro di Raccolta Zonale (C.R.Z.) per la raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, (operazioni di smaltimento D15 e di recupero R13) in Cles (TN), località Prajolo, Zona Artigianale, sulle pp. ff. 1095, 1096, 1097/3, 1097/4, 1098/2, 1100/3, 1100/4, 1101, 1102/1, 1102/2, 1102/4, 1100/4 C.C. Mechel;

considerato che con decreto del Presidente della Provincia del 27 aprile 2010, n. 63, sono state trasferite alla Comunità della Val di Non, a decorrere dal 1 giugno 2010 ed ai sensi della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, le funzioni già esercitate dal Comprensorio della Valle di Non a titolo di delega dalla Provincia;

vista la domanda della Comunità della Val di Non di data 14 ottobre 2010, prot. n. 13431/TEC (ns. prot. n. 8676/10-U381, di data 19 ottobre 2010), con la quale viene chiesta la voltura a proprio favore di tutte le autorizzazioni già in capo al Comprensorio della Valle di Non;

vista la domanda di data 5 ottobre 2011, prot. n. 11447-02.01.06/TEC (ns. prot. n. S304/2011/589604/17.4-U381 di data 10 ottobre 2011), presentata in data 5 ottobre 2011 presso lo Sportello di informazione ed assistenza al pubblico di Cles con ricevuta n. 4551 dalla Comunità della Val di Non, con sede legale in Cles (TN), via C.A. Pilati, 17, rappresentata dal Responsabile del Servizio tecnico e tutela ambientale ing. Francesco Zambonin, con la quale viene chiesto il rinnovo dell'autorizzazione sopra citata, nonché la modifica della medesima consistente nell'inserimento di ulteriori rifiuti e nella variazione dei quantitativi e delle modalità di stoccaggio di alcuni rifiuti già autorizzati;

vista la nota di data 19 ottobre 2011, prot. n. 12150-02.01.06/TEC (ns. prot. n. S304/2011/515244/17.4-U381 di data 20 ottobre 2011), con la quale la Comunità della Val di Non chiede il rilascio prioritario del rinnovo dell'autorizzazione in oggetto, rimandando ad un successivo provvedimento le integrazioni indicate nella domanda presentata in data 5 ottobre 2011;

esaminato l'elaborato planimetrico datato novembre 2005 redatto dall'Ufficio Tecnico dell'allora Comprensorio della Valle di Non relativo all'organizzazione logistica del C.R.Z. di Cles;

considerato che l'area del CRZ è indicativamente suddivisa in tre zone funzionali alla gestione degli stoccaggi dei rifiuti, ossia:

- batteria "a doppia spina di pesce" di 10 container sotto tettoia, con corsia centrale sopraelevata per agevolare lo scarico dei rifiuti;
- 2 batterie di 5 container ciascuna su piazzale in area scoperta, una lato nord-ovest e l'altra lato sud del C.R.Z.;
- edificio comprendente, oltre ai locali di servizio (ufficio accettazione, spogliatoio e servizi igienici), 3 locali separati adibiti al deposito dei rifiuti pericolosi;

considerato che il C.R.Z. svolge anche la funzione di Centro Raccolta Materiali (C.R.M.) per i comuni di Cles e Tuenno;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti dell'Agenzia, dalla quale non emergono problematicità in ordine alla gestione del C.R.Z. in questione tali da ostare al rinnovo autorizzatorio richiesto;

esaminati altresì i pareri acquisiti nel corso dell'istruttoria relativa al provvedimento di autorizzazione originario sopra richiamato;

visto il combinato disposto dagli art. 88, comma 3, del T.U.L.P. e art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., a tenore del quale gli enti pubblici e loro concessionari sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di presentazione della garanzia finanziaria prevista dallo stesso art. 88, a copertura della attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti di cui al presente provvedimento;

ritenuto pertanto di poter procedere al rinnovo autorizzatorio richiesto dalla Comunità della Val di Non, rinviando ad un provvedimento successivo le modifiche e integrazioni richieste dalla stessa Comunità con la domanda presentata in data 5 ottobre 2011, allo scopo di non ledere la continuità del servizio pubblico reso dall'impianto in questione e consentire nel contempo la adeguata prosecuzione dell'istruttoria in merito alle suddette modifiche e integrazioni;

vista la parte III del T.U.L.P. ed in particolare gli artt. 65, 66, 67bis, 84, 86 e 88, nonché il comma 2 dell'art. 102 bis;

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l'art. 208 e l'art. 212 relativo all'Albo nazionale dei gestori ambientali;

vista la legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti;

visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.,

vista la L.P. 11 settembre 1995, n. 11, con la quale è stata istituita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

determina

1) di autorizzare la Comunità della Val di Non con sede legale in Cles (TN), via C.A. Pilati, 17, rappresentata dal Responsabile del Servizio tecnico e tutela ambientale ing. Francesco Zambonin, ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, e per gli effetti dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, alla gestione del Centro Raccolta Zonale sito in Cles (TN), loc. Prajolo, Zona Artigianale, funzionale alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nel territorio della Comunità della Val di Non (operazioni di smaltimento D15 e di recupero R13);

2) di stabilire che l'autorizzazione di cui al presente provvedimento deve intendersi in conformità alla documentazione agli atti dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ed in particolare delle indicazioni contenute nella domanda di autorizzazione originaria di data 12 dicembre 2005, prot. n. 11692 (ns. prot. n. 3555/2005-U221, di data 25 dicembre 2005), così

come aggiornata con la documentazione trasmessa con nota di data 11 aprile 2006, prot. n. 4016 (ns. prot. n. 1428/2006-U221, di data 13 aprile 2006) e con nota di data 21 settembre 2006, prot. n. 10787 (ns. prot. n. 3458/2006-U221, di data 26 settembre 2006), fatte salve in ogni caso le prescrizioni di cui ai punti successivi del presente provvedimento;

3) di stabilire che l'elenco dei rifiuti ammessi nel C.R.Z. sono quelli riportati nelle tabelle in allegato al presente provvedimento, suddivisi per zone gestionali come di seguito specificato:
   - batteria "a doppia spina di pesce" di 10 container sotto tettoia;
   - 2 batterie di 5 container ciascuna su piazzale in area scoperta, una lato nord-ovest e l'altra lato sud del C.R.Z.;;
   - edificio comprendente 3 locali adibiti al deposito dei rifiuti pericolosi;

4) di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente provvedimento costituisce rinnovo della precedente autorizzazione di data 6 ottobre 2006, ns. prot. n. 3606/2006-U221, del Dirigente del Settore Tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente rilasciata al Comprensorio della Valle di Non;

5) di prescrivere, in conformità alle indicazioni tecniche di carattere generale desunte dal Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, quanto segue:
   a. l'intera area del C.R.Z. deve essere delimitata da una recinzione di altezza minima di m. 2.00;
   b. in corrispondenza dell'accesso deve essere esposto il regolamento di gestione del medesimo, con gli orari di apertura chiaramente visibile;
   c. deve essere presente un'opportuna e sufficiente illuminazione esterna;
   d. deve essere garantita l'efficienza ottimale e la manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche, nonché del sistema di gestione delle acque di prima pioggia, del disoleatore e della vasca a tenuta stagna di controllo e captazione a presidio degli eventuali sversamenti accidentali;
   e. è vietato ogni tipo di scarico a dispersione;
   f. la compartimentazione idraulica dell'area in cui vengono collocati i container deve evitare il ristagno di acque meteoriche nei vari settori adibiti al parcheggio dei medesimi;
   g. il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e l'area deve essere asfaltata; la zona adibita a parcheggio dei container deve essere strutturata secondo quanto indicato al successivo punto 6;
   h. devono essere attivate tutte le misure necessarie alla sicurezza e prevenzione incendi, secondo le normative vigenti;
   i. il conferimento di materiali al C.R.Z., durante gli orari di apertura, deve avvenire sotto il controllo costante di personale allo scopo designato ed addestrato; il C.R.Z. in detti orari non deve risultare incustodito;

6) di stabilire che i depositi dei rifiuti nel CRZ devono rispondere ai seguenti requisiti:
   a. la zona adibita a parcheggio dei container per i rifiuti pericolosi e per i rifiuti domestici che richiedono particolari precauzioni per il relativo stoccaggio deve essere pavimentata tramite soletta in calcestruzzo armato, provvista di un cordolo continuo di contenimento in caso di rifiuti liquidi, entrambi adeguatamente impermeabilizzati; nella zona di accesso ai

medesimi container devono essere predisposti uno o più pozzetti stagni provvisti di pompa per il sollevamento degli eventuali sversamenti di sostanze liquide;

b. l'area di stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere coperta, ovvero i container devono essere provvisti di idonea chiusura superiore; la medesima area deve essere servita di canalizzazioni di raccolta delle acque meteoriche previste per l'intero centro;

c. le aree interessate dal parcheggio dei container per rifiuti non pericolosi possono essere pavimentate secondo le medesime modalità previste al precedente punto 5, lettera f, per le aree di manovra, in alternativa alle modalità indicate alla precedente lettera a;

d. le aree adibite a stoccaggio di rifiuti liquidi (oli, solventi, vernici, ecc.) devono essere provviste di bacino di contenimento di idonea capacità ed essere completamente impermeabilizzate; se lo stoccaggio di materiali liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio; qualora lo stoccaggio sia costituito da più serbatoi, può essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi; in ogni caso il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi; i serbatoi devono essere inoltre provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;

e. i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere i materiali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei materiali contenuti;

f. i materiali incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;

g. i recipienti mobili devono essere provvisti di:
   i. idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
   ii. accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
   iii. mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

h. sui vari contenitori o stoccaggi devono essere posti cartelli ben visibili per dimensione e collocazione allo scopo di rendere nota la natura e l'eventuale pericolosità dei rifiuti ivi depositati;

7) di stabilire che le operazioni di gestione dei rifiuti devono avvenire secondo le seguenti modalità in coerenza con le disposizioni normative vigenti:

a. le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti devono avvenire in modo tale da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione e per l'integrità dell'ambiente naturale;

b. è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, se non acquisendo specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c. è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificatamente individuati allo scopo;

d. è vietato avviare allo smaltimento rifiuti per i quali è previsto il recupero o il riciclaggio;
e. il titolare della presente autorizzazione deve accertarsi che i soggetti cui conferisce i rifiuti siano in regola con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di smaltimento o riutilizzo dei rifiuti;

8) di stabilire che nel C.R.Z. possono essere eseguite le operazioni di selezione dei rifiuti ricevuti in impianto, nonché possono essere attivate tutte le operazioni di condizionamento volumetrico dei rifiuti solidi non pericolosi finalizzate all'ottimizzazione degli stoccaggi e delle fasi di trasporto e conferimento ai centri di recupero e smaltimento finali;

9) di stabilire che l'ambito territoriale di riferimento dell'impianto è individuato nell'intero territorio della Comunità della Val di Non per quanto attiene la sua funzione di C.R.Z. per il conferimento dei rifiuti speciali e pericolosi provenienti dalle attività economiche e produttive, nonché nei comuni di Cles e Tuenno per quanto attiene la sua funzione di C.R.M. per il conferimento diretto dei rifiuti urbani provenienti dalle utenze domestiche; in ogni caso il suddetto bacino d'utenza, per quanto riguarda la funzione di Centro Raccolta Materiali, deve tenere conto dello stato di attuazione del Programma di riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti adottato dal gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, recante "*Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti*";

10) di stabilire che l'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha **validità di 10 anni** dalla data della presente determinazione e potrà essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato da inoltrarsi almeno 180 giorni prima della scadenza, a norma di legge;

11) di rinviare ad un successivo provvedimento, per le motivazioni esplicitate in premessa, le modifiche e le integrazioni autorizzatorie richieste dalla Comunità della Val di Non con la domanda di data 5 ottobre 2011, prot. n. 11447-02.01.06/TEC (ns. prot. n. S304/2011/589604/17.4-U381, di data 10 ottobre 2011);

12) di richiamare al titolare dell'autorizzazione alcune ulteriori disposizioni normative relative:
   a) alla tenuta dei registri di carico e scarico (art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – art. 3 del D.P.G.P. 26 novembre 1988, n. 38-110/Leg.);
   b) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
   c) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 3 del D.P.G.P. 26 novembre 1988, n. 38-110/Leg.);
   d) all'adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti "SISTRI" (D.M. 17 dicembre 2009);
   e) alla comunicazione alla Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;

13) di stabilire che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia sulla gestione dei rifiuti. sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

14) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata facendo salvo il rispetto delle norme che regolamentano l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

15) di dare atto che la Comunità della Val di Non, in quanto ente pubblico, è esonerata dalla presentazione della garanzia finanziaria prevista dall'art. 88, comma 3, del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, a copertura della presente autorizzazione, così come disposto dall'art. 9, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.;

16) di stabilire che il presente provvedimento può essere soggetto a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

17) di trasmettere il presente provvedimento alla Comunità della Val di Non e, per conoscenza, al Comune di Cles, all'Agenzia per la Depurazione – Ufficio Rifiuti ed alla C.C.I.A.A., Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione provinciale di Trento;

18) di avvertire, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che è ammesso il ricorso gerarchico da parte degli interessati contro il presente provvedimento, prestando istanza alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

IL DIRIGENTE
ing. Giancarlo Anderle -

Allegato.

LMO/om

Allegato

Batteria container sotto tettoia

N	DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE C.E.R.	MODALITÀ DI STOCCAGGIO	VOLUME ISTANTANEO
1	LEGNO	03 01 05 - 15 01 03 17 02 01 - 20 01 38	Container asportabile	30 mc
2	PNEUMATICI	16 01 03	Container asportabile	30 mc
5	CARTONE	15 01 01	Container asportabile	30 mc
6	VETRO	15 01 07 - 17 02 02 20 01 02	Container asportabile	30 mc
7	CARTA	15 01 01 - 20 01 01	Container asportabile	30 mc
8	BOTTIGLIE IN PLASTICA	15 01 02	Container asportabile	30 mc
9	IMBALLAGGI IN PLASTICA	15 01 02	Container asportabile	30 mc
10	PLASTICA PER CAMPANE	20 01 39	Container asportabile	30 mc
12	METALLI	17 04 00 - 20 01 40	Container asportabile	30 mc
14	TELEVISORI E COMPUTER – **RAEE R3**	16 02 13* - 20 01 35*	Container asportabile	30 mc

* Rifiuto pericoloso

Batterie container su piazzale

N	DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE C.E.R.	MODALITÀ DI STOCCAGGIO	VOLUME ISTANTANEO
3	INERTI (PICCOLE DEMOLIZIONI)	17 09 04	Container asportabile	30 mc
4	INGOMBRANTI	20 03 07	Container asportabile	30 mc
9	IMBALLAGGI IN PLASTICA	15 01 02	Container asportabile	30 mc
11	PLASTICA NON RICICLABILE	19 12 04	Container asportabile	30 mc
12	METALLI	17 04 00 - 20 01 40	2 Container asportabili	60 mc
13	VESTITI USATI	20 01 10	Container asportabile	30 mc
15	FRIGORIFERI – **RAEE R1**	16 02 11* - 20 01 23*	2 Container asportabili	60 mc
16	POLISTIROLO	15 01 02 - 17 02 03 20 01 39	Container asportabile	30 mc

* Rifiuto pericoloso

Edificio

N	DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE C.E.R.	MODALITÀ DI STOCCAGGIO	VOLUME ISTANTANEO
17	BATTERIE E ACCUMULATORI	16 06 01* - 20 01 33*	2 contenitori da 0.6 mc	1.2 mc
	IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZA PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE	15 01 10*	2 contenitori da 0.85 mc	1.7 mc
	PESTICIDI	20 01 19*	Contenitore da 0.24 mc	0.24 mc
	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENTI SOSTANZE PERICOLOSE	20 01 27*	Fusto da 0.26 mc	0.26 mc
	TUBI AL NEON E LAMPADE AL MERCURIO – **RAEE R5**	16 02 10* - 20 01 21*	Contenitore da 0.9 mc	0.9 mc
	RESIDUI DI PITTURE E VERNICI	08 01 11*	Fusto da 0.26 mc	0.26 mc
	SOLVENTI E LORO MISCELE	14 06 03* - 20 01 13*	Fusto da 0.26 mc	0.26 mc
	ACIDI	06 01 06* - 20 01 14*	Fusto da 0.26 mc	0.26 mc
	BOMBOLETTE SPRAY	16 05 04*	2 bidoncini da 0.24 mc	0.48 mc
	OLIO MINERALE	13 02 05* - 20 01 26*	Fusto da 0.50 mc	0.5 mc
	STRACCI IMPREGNATI	15 02 02*	Bidoncino da 0.24 mc	0.24 mc
	RESIDUI DI PRODOTTI FOTOCHIMICI E CONTENITORI T E/O F	20 01 17*	Contenitore da 0.24 mc	0.24 mc
	CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOFARMACI E ANTIPARASSITARI	15 01 10*	5 contenitori da 1 mc	5 mc

* Rifiuto pericoloso